



CITTA' DI GRUMO APPULA
AREA METROPOLITANA DI BARI
CORPO DI POLIZIA LOCALE



RENDE PUBBLICO

il contenuto del Dispositivo del D.P.G.R. 02.05.2017, n. 242 (pubblicato sul B.U.R.P. n.54 del 11/05/2017), formato dai seguenti articoli:

Art. 1) Finalità e obiettivi

Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2017 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'evento.

Art. 2) Divieti su aree a rischio di Incendio boschivo

A integrazione delle norme contenute nel R.D. n. 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale, nonché dell'art. 3 della Legge n.353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della regione a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMF ed altre normative vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

tenuto del Decreto del Presidente della Regione Puglia n. 242 del 2 maggio 2017 composto dai seguenti articoli:

Art. 3) Interventi di prevenzione incendi boschivi e di interfaccia da realizzare sul territorio regionale

Gli interventi di prevenzione incendi da realizzarsi sul territorio regionale devono rispettare le disposizioni dettate dalla Legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016.

Art. 4) Concorso degli Enti locali alla lotta attiva AIB

Ai sensi della L.R. n. 18/2000, art. 16 e L.R. n. 7/2014 artt. 6 e 7, la Città Metropolitana ed i Comuni concorrono alla lotta attiva agli incendi boschivi, ognuno per quanto di propria competenza. Le



Prot. n. 8551/Gen.

Ordinanza Sindacale n. 55 /2017

IL SINDACO

- Visto l'art.50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l'approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d'ogni genere;
- Considerato altresì che l'eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alle viabilità ed alle proprietà private e pubbliche;
- Rilevato che le cause del deprecatissimo fenomeno sono in gran parte imputabili all'abbandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi;
- Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi o tutolare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità;
- Visto il R.D. n.3267 del 30/12/1923;
- Visto il T.U.LL.P.S. n.773 del 18/06/1931 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto l'art. 16 del D.P.R. n. 66/81;
- Visto l'art. 15 della Legge n.225 del 24/02/1992;
- Vista la L.R. Puglia n.15 del 12 maggio 1997 e s.m.i. (art.14 comma 1° L.R. 10 del 30/04/2009);
- Visto l'art.108 del D.Lgs.n.112 del 31/03/1998;
- Vista la L. n.353 del 21/11/2000;
- Vista la L.R. n.18 del 30/11/2000;
- Vista la L.R. Puglia n.7/2014;
- Vista la L.R. 38/2016
- Visto il bollettino Regionale del Gabinetto del Presidente Sezione Protezione Civile di previsione degli incendi boschivi prot. n 026 del 01.06.2017 0007379
- Visto che in forza del D.P.C.M. 20/12/2001 recante "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", dell'art. 3 della legge n° 353/2000 e dell'art. 15 della legge regionale n° 18/2000, è necessario che siano adottati, con immediatezza, i provvedimenti utili a contrastare anche nel 2015 la pericolosità degli incendi boschivi;
- Visto il D.P.G.R. 02.05.2017, n.242 – pubblicato sul B.U.R.P. n.46 del 11/05/2017 - avente ad oggetto "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per l'anno 2017, ai sensi della L. n.353/2000 e della L.R. n.07/2014", con cui il Presidente della Giunta Regionale ha ritenuto di confermare anche per l'anno in corso lo stato di grave pericolosità per gli incendi di tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia, e/o immediatamente ad esse adiacenti, e nel periodo 01 luglio – 15 settembre 2017;
- Considerato che il periodo di attenzione per il pericolo degli incendi boschivi che sistematicamente si verificano nella stagione calda può pacificamente individuarsi nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1° giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative;
- In esecuzione di quanto riportato nel predetto D.P.G.R. 02.05.2017, n.242;





Amministrazioni comunali, nell'ambito del cui territorio insistono aree boscate, ovvero situazioni di rilevante rischio di incendio boschivo o di interfaccia, possono avvalersi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile nei termini di cui all'art. 16 della legge regionale n. 18 del 30/11/2000 e all'art. 18 della legge regionale n. 7 del 10/03/2014 e a darne tempestiva ed esauriente comunicazione al Sezione Protezione Civile regionale.

Le Amministrazioni comunali devono comunicare tempestivamente alla Sezione Protezione Civile regionale qualsiasi variazione riguardante la consistenza delle risorse disponibili per l'A.I.B. 2017, i nominativi dei re-ferenti di Protezione Civile e qualunque altro utile elemento considerato nel Piano di emergenza comunale. I Sindaci concorrono alla campagna A.I.B. secondo uno schema operativo che coinvolge prioritariamente i mezzi a disposizione dei propri Comuni, e successivamente le risorse strumentali del sistema regionale di agli incendi boschivi, coordinate dalla Sala Operativa Unificata Permanente della Regione (S.O.U.P.).

Art. 5) Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 2 del presente Decreto, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. Alle trasgressioni dei divieti e delle prescrizioni previste dall' art. 3 del presente decreto si applicano le sanzioni previste dall'art. 12 della L. R. n. 38 del 12/12/2016.

Art. 6) Vigilanza

Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, gli Organi di Polizia, nonché tutti gli 'altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme del presente Decreto, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge.

3

Art. 7) Osservanza delle norme

Ai fini dell'osservanza delle norme, i Sindaci in qualità di autorità di protezione civile sono tenuti a diffondere il contenuto del presente Decreto, mediante apposita ordinanza, entro quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 8) Pubblicazione

Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi delle lett. a - i dell'art. 6 della L.R. n.13/94.

Art. 9) Entrata In vigore

Il presente Decreto è esecutivo dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 10) Disposizioni finanziarie

Il presente Decreto non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio della Regione Puglia.





CITTA' DI GRUMO APPULA
AREA METROPOLITANA DI BARI
CORPO DI POLIZIA LOCALE



ORDINA

ferme restando le disposizioni espressamente previste dall'art.59 del T.U.L.L.P.S. e dal D.P.G.R. 26.03.2015 n.180 (pubblicato sul B.U.R.P. n.46 del 02/04/2015):

1. I proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni e aree qualsiasi natura e loro pertinenze incolte e/o abbandonati devono eseguire, entro il 15 GIUGNO 2017, le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio, mediante pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione o all'incendio assistito di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, una "precesa" o "fascia protettiva" di una larghezza minima di metri 15,00 lungo i perimetri delle zone interessate da sottoporre ad aratura e/o direttamente confinanti con boschi o foreste, o al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi;
2. Le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Città Metropolitana e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 Giugno 2017 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio della Regione o in prossimità di esse, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti;
3. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo, degli uliveti e dei vigneti devono provvedere all'eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante nonché dei residui colturali che possano essere causa di innesco e/o propagazione di incendi entro il 31 maggio 2017
4. I proprietari, affittuari e conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata entro il 15 luglio 2017;
5. I proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 01 luglio 2017 di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascolo, incolti e cespugliati;
6. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con colture cerealicole di ogni tipo, devono provvedere, a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno metri 5, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza dei piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco;
7. I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti nelle aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, sono tenuti entro il 01 luglio 2017 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri 15, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile lungo il perimetro del proprio insediamento. Gli stessi dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità;
8. Per le infrazioni alle disposizioni previste al punto 1. della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l'azione penale - ove dovuta ex lege -, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria edittale da € 50,00 a € 500,00, che potrà essere estinta con le modalità previste dalla Legge n.689/81.



CITTA' DI GRUMO APPULA
AREA METROPOLITANA DI BARI
CORPO DI POLIZIA LOCALE



Le Forze dell'Ordine, il Comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando di Polizia Provinciale di Bari, il Comando dei VV.F. di Bari, Il Comando di Polizia Locale del Comune di Grumo Appula (BA) sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici: Comando Carabinieri Forestali -1515, Vigili del Fuoco-115, Comando Polizia Locale Grumo Appula 0803831215.

AVVISA

A norma dell'art.3/comma 4 della Legge n.241 del 07/08/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica, al T.A.R. Puglia – Sezione di Bari – (Codice del processo amministrativo D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 - già Legge n.1034/71 e s.m.i.), ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione e/o notifica del Provvedimento.

A norma dell'art.4 della Legge n.241/90 il Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Perchiazzi, Responsabile del IV° Settore - Polizia Locale.

DISPONE

Di questa Ordinanza la notifica, nei modi e nelle forme di legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza a:

- Prefettura di Bari;
- Questura di Bari;
- Comando Compagnia Carabinieri di Modugno e Comando Stazione Carabinieri di Grumo Appula (BA);
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di Altamura;
- Comando Carabinieri Forestali di Altamura e Comando Carabinieri Forestali di Cassano Delle Murge;
- Comando dei VV.F. di Bari;
- Comando Polizia Locale di Grumo Appula;
- Regione Puglia, Settore Protezione Civile
- URP Comune di Grumo Appula per la massima diffusione;
- Albo Pretorio Comune di Grumo Appula per la Pubblicazione nelle forme di legge.

5

Dalla Residenza Municipale, il 27/06/2017

Il Dirigente IV° Settore in P.O.
Comandante Corpo di Polizia Locale
Magg. Dott. Antonio Perchiazzi



Il Sindaco
Michele d'Atri

Il presente Provvedimento si compone di nr.5 (cinque) pagine